

CENTRO STUDI OIC
COMMISSIONE BANDI

Oggetto: Avviso Pubblico Indagine di Mercato per l'Affidamento di Incarico per i Servizi Tecnici di Architettura e Ingegneria, relativi alla Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione per l'intervento denominato: "Diga del Cuga_{3C.S2}: Ripristino funzionalità Ascensore. Manutenzione Casa di Guardia."_Lotto 2. Manutenzioni Edili.
CUP. I72B17000060001
Scadenza_12.06.2019

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con procedura negoziata, indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue:

1. All'avviso pubblicato sul sito dell'Ente, non risulta allegato la "procedura di calcolo per la determinazione del valore dell'incarico". Si evince infatti esattamente che la stima del compenso è stata fatta ai sensi del D.M. del 17/06/2016 ma non risulta esplicitato il procedimento analitico attraverso cui si è giunti alla definizione dell'importo della prestazione dei servizi da porre a base di gara, né le prestazioni specifiche richieste.
Si chiede pertanto, in virtù del principio di trasparenza, di voler sempre pubblicare insieme al bando e agli allegati, il calcolo analitico dei compensi posti a base di gara.
Infatti, secondo quanto affermato nelle linee guida ANAC n. 1, al par. III punto 2.2: "(...) Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo." Difatti, le stazioni appaltanti "non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore. L'importo a base di gara- le cui modalità di calcolo, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, dovranno essere espressamente indicate nel bando- dovrebbe trovare dimostrazione in un dettagliato computo delle attività che devono essere svolte e dei loro costi... La determinazione dell'importo a base di gara in ragione di una analitica indicazione delle singole componenti della prestazione professionale è, altresì, funzionale ad una più efficace verifica della congruità delle offerte, come evidenziato nel paragrafo che segue" (cfr. AVCP, Determinazioni nn. 1/2006; 4/2007; 5/2010; negli stessi termini AVCP, Parere di pre-contenzioso n. 52 del 10.4.2013).
2. Al punto 2 "Oggetto e importo corrispettivo a base d'asta" si afferma che Il contratto relativo al servizio sarà stipulato a "corpo" ai sensi dell'art.59, c.5 bis, D.Lgs.n.50/2016. Si evidenzia fin d'ora che:
 - il corrispettivo è da intendersi a corpo e pertanto è fisso, vincolante ed onnicomprensivo di tutte le attività professionali ed accessorie affidate, anche non espressamente previste ma comunque necessarie per l'espletamento delle prestazioni affidate;

CENTRO STUDI OIC
COMMISSIONE BANDI

- *il corrispettivo non potrà subire variazioni sulla base dell'importo complessivo dei lavori e della sua suddivisione nelle fasi o nelle categorie di cui al D.M. 17.06.2016 risultanti dai computi metrici estimativi delle progettazioni svolte dall'Operatore Economico.*

Posto che le prestazioni indicate nel calcolo dei compensi saranno quelle facenti parte integrante della convenzione di incarico, si sottolinea che, qualora a seguito dell'iter di approvazione si rendessero necessarie delle prestazioni non previste in sede di gara, queste andranno adeguatamente remunerate all'operatore economico. Il corrispettivo a base di gara, per sua stessa definizione, è un corrispettivo presunto sulla base del finanziamento e degli importi stimati per le singole lavorazioni. Qualora durante le fasi di progettazione, come spesso accade, si renda necessario implementare una lavorazione rispetto ad un'altra, e qualora questa variazione vada ad incidere sulla definizione degli importi assegnati a ciascun ID.Opera, la parcella andrà correttamente ricalcolata e su quella dovranno essere applicate le stesse condizioni di cui alla convenzione di incarico. Alla stessa stregua dei lavori, anche i servizi sono soggetti, al termine, al rilascio di una certificazione dei servizi effettivamente prestati e pertanto gli importi e le categorie certificate dovranno essere coerenti con il servizio effettivamente reso.

3. Per ciò che concerne i requisiti di partecipazione, al par. 4.4, si legge che *l'Operatore Economico dovrà avere espletato negli ultimi dieci anni, a pena di esclusione, servizi di ingegneria e di architettura, facendo una distinzione tra i servizi di progettazione e Direzione lavori e i servizi di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere.* Tale richiesta risulta addirittura più restrittiva dei requisiti richiesti dalla norma nel caso di servizi di importo superiore ai 100 mila euro, in quanto prevedono l'avvenuto espletamento di incarichi professionali identici a quello oggetto dell'avviso.

A tal proposito vale la pena ricordare che per i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) previsti dalle Linee Guida n. 1 ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14/09/2016 (par. IV punto 2.2.2.1) "(...) le indicazioni che si traggono dalle richiamate disposizioni di cui agli artt. 83 e 86 nonché dall'allegato XVII, relativamente all'importo del fatturato globale e specifico per l'affidamento dei servizi, nonché dei requisiti di capacità tecnica, costituiscono indicazioni poste a presidio della massima partecipazione alle gare in ossequio ai principi di proporzionalità e di concorrenza, in linea con il principio enucleato all'articolo 1, punto ccc) della legge delega n. 11/2016, concernente il "Miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell'area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione". Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Una conferma circa l'opportunità di comprendere anche le citate attività, è rinvenibile nella previsione di cui all'art. 46, comma 1, lett. a) del Codice, a tenore del quale sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti

CENTRO STUDI OIC
COMMISSIONE BANDI

all'architettura e all'ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura "che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse". Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara.

E ancora il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 14/12/2016 sottolinea che "la stazione appaltante può fissare, nell'ambito della propria discrezionalità, requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l'accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'appalto (cfr. Parere di precontenzioso n. 110/2010). Tuttavia, la ratio alla base delle specifiche previsioni del Codice e delle linee guida preclude la possibilità di richiedere esclusivamente servizi identici a quelli oggetto dell'affidamento."

Alla luce di ciò l'Amministrazione dovrebbe valutare il servizio professionale nel suo complesso senza ulteriori distinzioni. Si chiede pertanto di rettificare l'avviso in oggetto includendo tutti i servizi di ingegneria e architettura consentiti dalla norma ai fini della dimostrazione dei requisiti di partecipazione.

4. Sempre in relazione ai requisiti di partecipazione, allo stesso par. 4.4, si legge che "per servizi di progettazione e di direzione lavori svolti solo per alcune delle fasi richieste, devono essere considerate, ai fini della dimostrazione dei requisiti, le sole fasi svolte secondo le seguenti quote:

- Progettazione preliminare/fattibilità tecnico economica 0.10
- Progettazione definitiva: 0.20
- Progettazione esecutiva: 0.20
- Direzione Lavori 0.50

La stessa differenziazione viene fatta per i servizi di coordinamento della sicurezza.

Si rileva come tale parcellizzazione, non solo non trovi riscontro in nessuna normativa attualmente in vigore, ma appaia fortemente limitativa del favor participationis più volte richiamato dalla normativa di settore. Anche tale previsione risulta ingiustamente e inopinatamente più restrittiva di quanto previsto dalla norma.

Senza ripetere i concetti già affermati al punto precedente, si sottolinea come anche in questo caso l'eccessiva frammentazione del requisito tenda ad individuare professionisti che abbiano svolto incarichi del tutto identici a quello posto a base di gara e non analoghi come vorrebbe la normativa. Si chiede pertanto di rettificare l'avviso in oggetto escludendo l'ipotesi di tale parcellizzazione.

Alla luce di quanto su esposto si chiede a codesta Spett. Le Amministrazione di rettificare l'avviso in oggetto includendo tutti i servizi di ingegneria e architettura consentiti dalla norma ai fini della dimostrazione dei requisiti di partecipazione.

Infine, ma non meno importante, si ricorda che l'Autorità si è già pronunciata su questioni inerenti la necessità di ripubblicazione dei bandi e la conseguente riapertura dei termini per la

CENTRO STUDI OIC COMMISSIONE BANDI

presentazione delle offerte. *La pubblicazione di ogni bando di gara ha come finalità precipua quella di garantire, ai soggetti interessati ed in possesso di idonei requisiti, di partecipare alle procedure di selezione poste in essere dall'amministrazione, realizzando da un lato l'interesse degli operatori stessi alla par condicio e nel contempo l'interesse pubblico alla massimizzazione delle domande presentate. In tale ottica una qualunque modifica del bando di gara, che sia idonea ad incidere sulla soddisfazione degli interessi richiamati, non può ritenersi sottratta all'obbligo di un'ulteriore pubblicazione con decorrenza ex novo dei termini previsti dalla normativa di riferimento (AVCP, deliberazioni n. 361 del 17/12/2002 e n. 84 del 15/11/2006).*

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

La presente vale come informativa all'intento di proporre ricorso giurisdizionale.

Distinti saluti.